

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REGOLAMENTO ACUSTICO, ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24.07.2019.

I sig.ri:

BARON arch. **PAOLO**, nato a Ginevra (Svizzera) il 05/02/1971 (C.F.: BRNPLA71B05Z133S) con studio professionale a Moriago della Battaglia (TV) in via Monte Grappa, n.48;

BARON SANDRO, nato a Ginevra (Svizzera) il 14/03/1975 (C.F.: BRNSDR75C14Z133V) e residente a Moriago della Battaglia (TV) in via Monte Grappa, n.50;

hanno presentato in data 07 ottobre 2019 di cui al prot.n.000814 alcune osservazioni al Piano di Classificazione Acustica e Regolamento Acustico, adottato con delibera di consiglio comunale n.25 del 24/07/2019 e pubblicato il 08/08/2019.

Gli esponenti nella loro comunicazione premettono in particolare che:

- *Il Piano di Classificazione Acustica e Regol. Acustico Adottato, classifica le aree di cui sopra come Classe Acustica di tipo "II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; - nelle immediate vicinanze, verso ponente, attualmente a collocato il complesso produttivo comunemente denominato "macello Colomberotto", regolamentato da un'apposita "P.U.A.";*
- *durante le ore notturne a presente un fastidioso rumore di sottofondo, costante, proveniente da tale insediamento...che è di disturbo per il riposo notturno, soprattutto estivo (durante il quale vengono più frequentemente lasciate aperte le finestre per un migliore comfort);*
- *nella zonizzazione adottata, l'individuazione delle zone con la medesima Classe acustica, correttamente prevede la distinzione fra il complesso sopra menzionato e l'area residenziale posta al contorno verso levante;*
- *la zonizzazione dell'area produttiva sopraindicata è stata estesa anche alla porzione con previsione commerciale, meglio individuata nel "P.U.A." del complesso predetto, dove peraltro presente un'abitazione addossata allo stesso;*
- *nel territorio comunale, per altri casi analoghi riguardanti immobili a destinazione commerciale di medie superfici come quella di cui al punto precedente, il Piano di Previsione Acustica prevede la Classe Acustica di tipo "II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale", ovvero quella di riferimento alla destinazione d'uso del contorno, in quanto a livello acustico tali immobili sono conglobati all'interno della destinazione prevalente;*
- *come si può ben vedere, in fase di stesura del Piano di Previsione Acustica, era già sorta la problematica di interconnessione di tale complesso con l'area residenziale addossata e si era correttamente prevista una zona cuscinetto di "transizione" retinata (oltre alla c.d. fascia di rispetto con una Classe inferiore), dove i limiti di emissione sonori andrebbero calcolati proporzionalmente rispetto alle due zone caratterizzate da Classi Acustiche differenti;*

ED HANNO FORMULATO LA SEGUENTE OSSERVAZIONE:

si richiede la rettifica esclusivamente di una porzione di area del "P.U.A." di cui alle premesse, stralciando la porzione a previsione commerciale dalla Classe Acustica di tipo V attualmente adottata e censirla con la Classe Acustica di tipo "II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale", cioè vista la non produttività di tale area, classificarla con la stessa metodologia che è stata usata per altri casi analoghi all'interno del territorio comunale...

In ogni caso verrebbe mantenuta la zona di transizione, ma verrebbe traslata e posta ad una distanza maggiore dall'abitato, con un beneficio acustico notevole (considerato che i "dB" utilizzano una scala di misura logaritmica) soprattutto per le ore notturne destinate al riposo delle persone.

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDONO

di rettificare il perimetro del "retinato" individuante la Classe Acustica V, come meglio evidenziato nell'allegato grafico esplicativo, per garantire con le emissioni sonore rimangano localizzate nella zona produttiva e si eviti un avvicinamento verso la zona residenziale, tramite la porzione commerciale (che sarebbe poi classificata come Classe Acustica di tipo II con ratinatura di "transizione").

Preso atto delle Osservazioni e delle Richieste dei sig.ri BARON arch. PAOLO e BARON SANDRO, si rammenta quanto segue:

- *Il DPCM 1° marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno* definisce le **Aree in Classe II - destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa Classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.**
- *La Legge regionale n.21 del 10 maggio 1999, (BUR n. 42/1999) all'art. 3 - Piano di classificazione acustica dei comuni al punto 4 stabilisce che: **A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.***
- *La Deliberazione della Giunta Regionale n.4313 del 21 Settembre 1993 Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab.1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" riporta i seguenti criteri e definizioni: **Aree in Classe II - aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali.***

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e, **in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali**, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). **L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo**, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del P.R.G. vigente. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in Classe II.

Al fine di agevolare il compito delle Amministrazioni Comunali, solo ai fini della redazione della zonizzazione prevista dal DPCM del 1° marzo 1991, si assume la seguente definizione: **"Tutte le strutture commerciali organizzate per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche da I a IX, con superficie di vendita non inferiore ai 2.500 mq...** per quanto riguarda l'inquinamento da rumore... se il Centro Commerciale è localizzato nel "Centro Città" **viene automaticamente classificato in Classe IV, anche se il contesto che lo circonda è di Classe II e/o III, ne consegue che la presenza di strutture commerciali con superfici superiori a 2500 mq porta a classificare l'area solo in classi superiori alla III ed in funzione delle situazioni circostanti evitando di frammentare la zonizzazione a "macchie di leopardo"**.

- **Classe V – “Aree prevalentemente industriali - Rientrano in questa Classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.** Il DPCM del 1° marzo 1991 inserisce in Classe V le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”, cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d’uso dell’area, come ad esempio i casi in cui, all’interno del perimetro di un piano attuativo per insediamenti produttivi.
- In merito agli indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa Classe, considerando lo spirito del DPCM del 1° marzo 1991, teso a salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento acustica in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d’uso che compongono il territorio, stabilisce, come principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla Classe inferiore, salvo nei seguenti casi:
 - A. - confine tra aree inserite in Classe V e VI ed aree inserite in Classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
 - B. - confine tra aree inserite in Classe V e VI ed aree inserite in Classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
 - C. - confine tra aree inserite in Classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
 - D. - confine tra aree inserite in Classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
 - E. - confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in Classe IV ed aree inserite in Classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D ed E devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di Classe superiore a quella di Classe inferiore.
- Il DPCM del 1° marzo 1991 **“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”** introduce come criterio di valutazione del disturbo, a fianco del limite massimo da non superare mai, quando la sorgente disturbante è attivata, **il criterio differenziale**, che fissa a partire dal rumore residuo (livello sonoro equivalente in assenza della specifica sorgente disturbante), valori incrementali accettabili quando la sorgente venga attivata. Questo criterio viene introdotto specificamente per le valutazioni all’interno degli ambienti confinati, proprio in relazione al fatto che il soggetto esposto al rumore è particolarmente sensibile alle variazioni delle condizioni preesistenti, prodotte dalla sorgente specifica causa del disturbo, più di quanto non lo sia al livello assoluto del rumore. Il Criterio differenziale è riferito agli ambienti confinati, per il quale la differenza tra livello di rumore ambientale corretto e livello di rumore residuo non deve superare 5 dBA nel periodo diurno (ore 6:00-22:00) e 3 dBA nel periodo notturno (ore 22:00-6:00). Le misure si intendono effettuate all’interno del locale disturbato a finestre aperte.
- **L’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997** prevede l’applicazione del criterio differenziale solo se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto:

“se il rumore ambientale misurato a finestre aperte all’interno dell’edificio è inferiore a:

 - 50 dB(A) nel periodo diurno,
 - 40 dB(A) nel periodo notturno;

se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a:

 - 35 dB(A) nel periodo diurno,
 - 25 dB(A) nel periodo notturno.”

- Il DM 16/3/1998 disciplina gli aspetti metrologici di applicazione della norma e, per quanto concerne il differenziale, confermandone la definizione e le possibili penalizzazioni, introduce un'ulteriore penalizzazione in caso di componenti tonali a bassa frequenza e una metodica di valutazione dei toni puri che prevede l'utilizzo delle curve isofoniche di cui alla Norma ISO 266:1987.

Ciò che emerge chiaramente dalla lettura e dall'applicazione dei decreti sopra richiamati che è la volontà del Legislatore di tutelare i cittadini dal disturbo da rumore non soltanto con limiti relativi all'ambiente esterno, differenziati in base alla tipologia di zona e di destinazione d'uso (classificazione acustica), bensì all'interno delle abitazioni, quindi nel luogo più di ogni altro destinato al relax, al riposo e al sonno mediante l'applicazione del criterio differenziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI RITIENE

che l'osservazione che propone di "**declassare**" l'area da Classe V alla II è:

- **non conforme** alle specifiche tipologiche di Classe poste dal DPCM del 1° marzo 1991;
- **in contrasto** con le prescrizioni della Delibera Giunta Regionale n.4313 del 21 Settembre 1993 che esclude l'inserimento di attività commerciali significative in aree di II Classe;
- **non coerente** con le indicazioni regionali che invita a non suddividere in più classi un lotto unico destinato ad attività produttiva (unitario anche in termini di proprietà);
- **in contrasto** con i criteri regionali di zonizzazione assegnare alla porzione con previsione commerciale, meglio individuata nel "P.U.A." del complesso "*macello Colomberotto*" Classe II in quanto presenta una superficie del comparto maggiore di 2500 mq e quindi corretta appare assegnare all'intera area la Classe V.
- per altre situazioni analoghe, citati dai sig. Baron, con destinazione commerciale sono state inserite in Classe Acustica di tipo II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale", in quanto presentavano superfici inferiori ai 2500 mq.
- tecnicamente non utile ai fini di contenere il disturbo, in quanto per gli ambienti confinati, proprio in relazione al fatto che il soggetto esposto al rumore è particolarmente sensibile alle variazioni delle condizioni preesistenti, prodotte dalla sorgente specifica (causa del disturbo), più di quanto non lo sia al livello assoluto del rumore solo l'applicazione del criterio differenziale consente di limitare il reale disturbo. Si ritiene infatti che la tutela acustica nei confronti del recettore-cittadino è garantita non tanto dal valore di zona, ma quanto più dal **criterio differenziale**.

Alla luce delle considerazioni soprarichiamate si ritiene di confermare la reiterazione del Piano e quindi di non accogliere le osservazioni proposte dai ricorrenti.

Parere CONTRARIO all'accoglimento dell'osservazione per le motivazioni sopra richiamate